

REGOLAMENTO (CEE) N. 2310/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85, relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,considerando che il regolamento n. 136/66/CEE così modificato ha consentito alle organizzazioni di produttori o alle relative unioni riconosciute ai sensi del regolamento n. 136/66/CEE di accedere all'intervento comunitario; che occorre pertanto adeguare in tal senso l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3472/85 della Commissione⁽³⁾;

considerando che le misure previste debbono entrare in vigore a partire della data della modifica del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3472/85 è sostituito dal seguente testo:

• 1. L'olio d'oliva di origine comunitaria di cui all'articolo 1 può essere offerto all'organismo d'intervento:

- da qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca la prova della sua qualità di primo proprietario dell'olio prodotto, oppure
- dalle organizzazioni di produttori o dalle relative unioni riconosciute ai sensi del regolamento n. 136/66/CEE, che agiscono per conto dei membri di tali organizzazioni.

L'offerta può essere accolta soltanto se l'interessato ha provato che l'olio in questione è stato prodotto nella Comunità. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 333 dell'11. 12. 1985, pag. 5.